



## VERBALE

### DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 202 DEL 22.07.2021

**OGGETTO:** TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA – MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 269 DEL 30.12.2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 15,15 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020.

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano

PRESENTI 30 ASSENTI 3 (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione) così come accertato audio e video dal Segretario Generale, con appello nominale.

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	LEONELLI Anna Maria	Presente
APOLLONIO Federica	Assente	MAGGIORA Devid	Presente
ARMILLEI Sergio	Presente	MONTAGNA Roberta	Presente
BRAGHIROLI Patrizia	Presente	MUSACCHI Doriana	Presente
BRIZI Federico	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
BRUGIA Maria Cristina	Presente	PASCULLI Federico	Presente
CICCHINI Paolo	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
COZZA Marco	Presente	PINCARDINI Paola	Presente
D'ACUNZO Valeria	Presente	POCAFORZA Francesco	Presente
DE ANGELIS Tiziana	Presente	POCOCACIO Valentina	Presente
DOMINICI Lucia	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	ROSSI Michele	Presente

FILIPPONI Francesco	Presente	SANTINI Monia	Presente
FIORELLI Claudio	Assente	SILVANI Giulia	Presente
FIORINI Emanuele	Assente	SIMONETTI Luca	Presente
GENTILETTI Alessandro	Presente	TOBIA Comunardo	Presente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in collegamento telematico (in videoconferenza).

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli Assessori Ceccotti, Cecconelli, Cini, Fabrizi, Masselli, Proietti, Salvati.

Il Presidente apre la trattazione del **punto n. 4 all'O.d.G.** avente ad oggetto la sotto riportata proposta

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 105315 del 15.07.2021**

**DIREZIONI PROPONENTI: DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE-AZIENDE, DIREZIONE AMBIENTE**

**OGGETTO:** TARIFFA RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA – MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.269 DEL 30.12.2020

**I DIRIGENTI**

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio e Finanza e Rifiuti Orlando Masselli

**In premessa, con delibera di Consiglio n. 269 del 30.12.2020 è stata istituita la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e contestualmente è stato approvato il regolamento per la sua applicazione come da provvedimento di cui si di seguito si riporta integralmente il testo:**

**"PREMESSO CHE**

- *L'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.), nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;*
- *l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- *l'individuazione del corretto metodo tariffario deve essere ispirata al principio del diritto ambientale comunitario "chi inquina paga", ribadito dalla Direttiva 2018/851/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018, emanata nell'ambito del Pacchetto Economia Circolare, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Il comma 1 dell'art. 14 (Costi) stabilisce in particolare che "secondo il principio chi inquina paga, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti";*
- *dall'applicazione del suddetto principio discende che il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento. Nella stessa Direttiva 2018/851/CE, all'Allegato IV bis tra gli "Strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti" vengono esplicitamente indicati "Regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati";*
- *l'art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati stabiliti i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;*

**CONSIDERATO CHE:**

- *in data 26/06/2014 il Comune di Terni ha sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI N. 4 Umbria regolarmente affidato al Raggruppamento Temporaneo di Impreso*

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18);

- l'art. 35 terzo capoverso del Disciplinare tecnico allegato al vigente Contratto di servizio di raccolta e trasporto prevede espressamente l'avvio della fase di misurazione puntuale dei rifiuti con il passaggio in carico al gestore della fatturazione dei servizi, concretizzandosi con ciò la attivazione di una tariffazione con metodo corrispettivo;
- l'obbligo di attivare una tariffazione puntuale corrispettiva discende direttamente da quanto previsto all'art. 57 del Disciplinare tecnico per lo svolgimento del servizio di igiene urbana sottoscritto dal gestore in sede di stipula del contratto che scaturisce dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (oggi AURI-Sub Ambito 4);

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- con D.G.R. n. 34 del 18.01.2016 la Giunta regionale ha inoltre promosso "il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che consentano il riconoscimento dell'utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 11/2009 promuovendo al contempo i cosiddetti Programmi regionali per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale ;
- con D.D. n.° 13667 del 15.12.2017 la Regione Umbria nel quadro del "II Programma regionale per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale" procedeva al finanziamento dei comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Penna in Teverina, Porano e San Gemini;
- con D.D. n.° 11968 del 19.11.2018 la Regione Umbria nel quadro del " III Programma regionale per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale" procedeva al finanziamento dei comuni di Ficulle, Parrano, Polino e Terni;
- in ordine alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del subambito n° 4 e in parallelo al percorso fin qui seguito relativamente alla approvazione di tutti i regolamenti tipo inseriti nella vigente pianificazione ex-Ati4 è stato costituito apposito tavolo tecnico ( formato dai comuni di Amelia, Acquasparta, Ferentillo, Orvieto, Narni, Terni dal gestore del servizio (RTI) dalla Soc. Tecnodata S.r.l. e dall' AU.R.I., finalizzato al licenziamento del regolamento tariffario tipo per la applicazione della tariffa puntuale con metodo corrispettivo, in linea peraltro con quanto previsto dal già citato art. 35 del Disciplinare Tecnico allegato al vigente contratto di servizio;
- l'adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte del gestore è rimessa al necessario adempimento sancito dall'art. 1 comma 668 della L.147/2013 da parte di ogni singolo comune, ovvero all'approvazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ai fini dell'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
- il Comune di Terni intende dare attuazione alla prefata facoltà di legge a decorrere dall'anno 2021, introducendo la tariffa corrispettiva in sostituzione della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore dall'anno 2014 fino all'anno 2020;

**VISTA** la nota AU.R.I., inviata a mezzo PEC e acquisita al protocollo dell'Ente con n. 95544 del 12/08/2020 avente ad oggetto: Gestione Integrata rifiuti urbani e assimilati AURI Sub Ambito 4. Avvio tariffa puntuale dal 1/1/2021;

**DATO ATTO** che il Comune di Terni con la sottoscrizione del contratto di servizio e del relativo disciplinare ha già manifestato la volontà di avvalersi del sistema di tariffazione corrispettiva e, pertanto, deve formalizzare l'istituzione del corrispondente regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997;

**PRESO altresì atto** che l'AURI Sub Ambito 4. ha presentato, in data 28.9.2020 il risultato delle simulazioni tariffarie effettuate su alcuni Comuni campione;

**EVIDENZIATO CHE** con il nuovo metodo di tariffazione puntuale di natura corrispettiva, vengono a determinarsi le seguenti modifiche nel sistema di gestione dei rifiuti, con evidenti vantaggi sia in termini gestionali e di efficienza che in termini di equità nella distribuzione dei costi all'utenza:

- il Gestore riscuote direttamente dall'utenza la tariffa di natura corrispettiva, inviando quindi agli utenti gli avvisi di pagamento comprensivi dell'IVA commisurati all'effettiva produzione dei rifiuti (indifferenziati);
- la tariffa assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ricomprendendo anche i costi di gestione della tariffa, le riscossioni, il controllo, il contenzioso, l'accantonamento per perdite su crediti e i crediti inesigibili;

**VISTA** la comunicazione. A.U.R.I. prot. n. 152958 del 02.12.2020 con la quale veniva inviato lo schema di regolamento predisposto per la disciplina della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n.° 147 come predisposto dal gruppo tecnico nelle premesse citate, composto da n. 33 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Direttivo AURI n.35 del 07.12.2020, con il quale veniva adottato lo schema di Regolamento trasmesso da AURI con prot. n. 152958 del 02.12.2020.

**VISTI** in particolare:

- l'articolo 11 del suddetto schema di Regolamento il quale specifica, tra l'altro, che:
  - La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30
  - La tariffa è commisurata ad anno solare e rapportata a giorno intero della tariffa annuale.
  - La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all'affidamento del servizio.
  - La tariffa rifiuti corrispettiva deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e tutte le attività inerenti al medesimo servizio.
  - Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera ARERA n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione

*dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente individuato nell' AURI.*

- *I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza*
- *I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità.*
  
- *L'articolo 25 in materia di agevolazioni della tariffa a carico del bilancio comunale il quale dispone che:*
  - *Il Comune ha la facoltà di deliberare agevolazioni di carattere sociale o economico, attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziata da proventi diversi della tariffa:*
  - *La tipologia di tali agevolazioni, l'importo e la modalità di erogazione delle stesse saranno disciplinate da un apposito provvedimento emanato dal Comune.*

#### **RICHIAMATI:**

- *l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- *l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- *l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
- *l'art. 106, comma 3 bis, D.L. n. 34 del D.L. 19.5.2020 n. 34 conv. L. 17 luglio 2020 n. 77 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 al 31 gennaio 2021;*

**RICHIAMATA, ALTRESI'** *la deliberazione di Giunta n.393 del 11.12.2019 avente ad oggetto "L'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate – Approvazione del capitolato" in particolare l'articolo 5 (Revisione del corrispettivo) del capitolato di gara in ottemperanza agli indirizzi consiliari;*

**ATTESO CHE** *il subentro del gestore in ordine ai servizi di riscossione controllo e contenzioso potrà comportare il riadeguamento dei termini contrattuali come previsto dall'articolo 5 del capitolato di gara con successivo e separato atto dirigenziale;*

**DATO ATTO CHE** *il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;*

#### **ATTESO CHE:**

- *la presente proposta comporta riflessi indiretti sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente;*
- *alla presente proposta è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 in quanto riferita ad una entrata anche se avente natura patrimoniale;*

#### **ACQUISITI :**

- *il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende;*
- *il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Ambiente;*
- *il parere regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;*

**RITENUTO** necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

#### **PROPONE**

*Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presenta atto:*

- 1. di applicare a decorrere dall'anno 2021, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva, prevista dal comma 668, art. 1 L. 147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- 2. di approvare il regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, secondo lo schema approvato da AURI, riportato in Allegato 1 al presente atto, di cui forma parte integrante;*
- 3. di stabilire che il Regolamento di cui all'Allegato 1 entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;*
- 4. di dare anche atto che le misure tariffarie saranno approvate con separato atto consiliare unitamente al PEF 2021 validato dall'A.U.R.I. in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 238/2020 e successivi provvedimenti attuativi, e fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione al conguaglio tra i costi effettivi di cui al PEF 2020 e il PEF 2019, eventualmente recuperabili nelle tre annualità 2021, 2022, 2023;*
- 5. di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio*  
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

*Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18) come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 secondo modalità da concordarsi;*

6. *di demandare gli aspetti consequenziali al presente provvedimento competenze delle Direzioni proponenti;*
7. *Di dare atto che il presente atto è adottato con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;"*

## **DATO ATTO CHE**

- Con deliberazione del consiglio n.182 del 30.06.2021 veniva approvato il piano economico finanziario (PEF 2021) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto da AURI e preventivamente approvato dall'assemblea dei Sindaci; venivano contestualmente approvate le tariffe corrispettive per l'anno 2021, prevedendo, in fase di approvazione, specifiche misure di agevolazione rese necessarie per la particolare situazione determinatasi a causa dell'emergenza Covid, per le quali si rimanda al deliberato della richiamata DCC n.182/2021;
- In fase di approvazione del PEF 2021 e, conseguentemente, delle relative tariffe, emergeva l'esigenza di apportare talune modifiche migliorative ai criteri già stabiliti nel Regolamento di istituzione della tariffa corrispettiva e approvato con DCC n.269 del 30.12.2020,
- Con nota prot.88756 del 15.6.2021 l'Auri inviava, a tal fine, una proposta del regolamento revisionato dalla società Tecnodata, società di consulenza incaricata dalla stessa AURI giusta delibera di affidamento n.119 del 23.3.2021;
- La proposta di regolamento revisionato veniva sottoposta al gruppo di lavoro istituito allo scopo, sempre su iniziativa di AURI, e costituito dai Comuni del subambito 4 già in regime di tariffa corrispettiva;
- All'esito degli approfondimenti, si perveniva ad una versione condivisa di modifiche, integrazioni e correzioni al regolamento tra le quali risultano rilevanti e suscettibili di esplicazioni le seguenti:
  - a) all'art.11, "Criteri per la determinazione della tariffa rifiuti corrispettiva e del piano finanziario", comma 4 del Regolamento, si è precisato che "La tariffa assicura la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti urbani così come definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" ha disciplinato i seguenti aspetti:
    - Ambito di applicazione e definizione del perimetro gestionale: spazzamento e lavaggio stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 1);

- Definizione delle componenti di costo (costi operativi, costi d'uso del capitale, costi efficienti per le annualità 2018/2019) e approvazione del metodo tariffario (art. 2);
  - Incentivi alle infrastrutture per la CIRCULAR ECONOMY;
  - Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per le utenze (art. 4 e 5): determinazione dei corrispettivi (titolo II, allegato A);
  - Procedura per l'approvazione del piano economico finanziario, meccanismi di garanzia, tempistiche di trasmissione: indicazioni metodologiche, schema di PEF, schema di relazione, schema di dichiarazione sostitutiva (art. 6-7 e 8).
- b) L'articolo 15 "Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacolo viaggiante", comma 1 del Regolamento, è stato modificato facendo riferimento alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 837, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)." ed, in particolare, al successivo comma 838, il quale stabilisce che "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)".
- c) L'articolo 22 del Regolamento denominato "*Riduzioni per avvio autonomo al recupero o al riciclo da parte delle utenze non domestiche*" è stato modificato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 238, comma 10, del Dlgs n.152/2006 in base al quale è consentito ai produttori di rifiuti speciali di procedere autonomamente al recupero;
- d) L'articolo 25-bis denominato "Emergenza Covid19- Disposizione transitoria" è stato introdotto per regolamentare i contributi alle utenze colpite dall'emergenza epidemiologica già deliberate con l'approvazione del PEF 2021 e delle relative tariffe;
- e) Sono state altresì apportate modifiche agli allegati del Regolamento riportanti i criteri di calcolo per la composizione della tariffa (Allegato 1) e l'elenco delle

attività delle utenze non domestiche (Allegato 2), che nello specificano di seguito si evidenziano:

- È stata eliminata la QfN (quota fissa normalizzata), presente per errore materiale nell'elenco descrittivo dei contributi di calcolo tariffario;
- E' stato precisato, come criterio per il calcolo della quota variabile, il numero di conferimenti in contenitori standardizzati per ciascuna utenza, eliminando dalla sommatoria i conferimenti relativi agli assorbenti per la persona (pannolini e pannoloni); si specifica che il calcolo dei quantitativi di rifiuti in peso avviene sulla base di un fattore di conversione (peso specifico) individuato dal gestore e approvato in sede di delibera di approvazione tariffaria;
- E' stata prevista la possibilità di deroga al limite di 5 contenitori adibiti a conferimento del residuo indifferenziato per utenze aggregate (utenze domestiche condominiali);
- Nell'allegato 2 (Utenze non domestiche - Tipologie di attività ai fini tariffari) sono state introdotte precisazioni sulle tipologie di attività, introducendo in particolare la voce : Attività di produzione di beni specifici, assente nella precedente versione del Regolamento.

**CONSIDERTO CHE** l'ufficio Patrimonio in collaborazione con l'ufficio Tributi ha effettuato una prima ricognizione degli immobili di proprietà del Comune e delle relative superfici assoggettabili alla TARIC, individuando contestualmente i soggetti locatari degli immobili non gestiti direttamente dal Comune, i quali conseguentemente sono tenuti a corrispondere la tariffa corrispettiva;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** ASM TERNI SPA in qualità di gestore del servizio di raccolta e affidatario della banca dati delle utenze e della relativa definizione della tariffa corrispettiva, è stato incaricato dal Comune alla definizione della tariffa corrispettiva all'esito di aggiornamento del catasto degli immobili comunali;

**RITENUTO** che, nelle more della definizione esatta delle superfici degli immobili comunali da assoggettare a TARI e della specifica regolamentazione, si rende necessario prevedere comunque un accantonamento in favore del gestore per il servizio reso al Comune, anche al fine di non far ricadere sull'intera utenza l'intero onere del servizio;

**ATTESO CHE** è stato previsto in bilancio apposito fondo con relativo stanziamento di € 100.000,00 a titolo di accantonamento TARIC al fine di stornarlo per la creazione dell'esatto stanziamento;

**VISTO** il Decreto Legge 30 giugno 2021, n.99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese", con il quale sono stati

prorogati al 31 luglio 2021 i termini per l'approvazione dei piani economici finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per l'approvazione delle relative tariffe corrispettive;

## **CONSIDERATO CHE**

- Risulta necessario, per i motivi evidenziati in premessa, recepire le modifiche e le integrazioni al Regolamento proposte da Auri, considerando che le stesse non rilevano profili sostanziali di modifica dei criteri tariffari, trattandosi di modifiche migliorative che non incidono sulla natura corrispettiva della tariffazione già approvata;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio n. 269 del 30.12.2020 unitamente all'approvato Regolamento allegato alla medesima delibera;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;

## **ATTESO CHE:**

- la presente proposta comporta riflessi indiretti sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente;
- alla presente proposta è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 in quanto riferita ad una entrata anche se avente natura patrimoniale;

## **ACQUISITI :**

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende;
- il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Ambiente;
- il parere regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- il parere dell'organo di revisione dei conti verbale n. 99 del 16.07.2021;

**RITENUTO** necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

## **PROPONE**

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presenta atto:

1. di recepire le modifiche al Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con delibera di consiglio comunale n.269 del 30.12.2020 così come indicate da Auri e riportate in premessa;
2. di approvare il Regolamento aggiornato per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, secondo lo schema condiviso da AURI con i Comuni del subambito4 a regime di tariffa corrispettiva, riportato in Allegato 1 al presente atto, di cui forma parte integrante ferma restando l'efficacia della tariffazione corrispettiva e la legittimità del relativo regolamento a decorrere dal 1°gennaio 2021 come già istituita e approvata con delibera di Consiglio n. 269 del 30.12.2020;
3. di dare atto che è stato previsto in bilancio apposito fondo con relativo stanziamento di € 100.000,00 a titolo di accantonamento in favore del gestore per il servizio di raccolta rifiuti relativo agli immobili comunali;
4. di demandare gli aspetti consequenziali al presente provvedimento competenze delle Direzioni proponenti;
5. Di dare atto che il presente atto è adottato con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;"

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giulia Scosta

IL DIRIGENTE della Direzione Attività  
Finanziarie-Aziende

Dott. ssa Grazia Marcucci

IL DIRIGENTE della Direzione  
Ambiente

Dott. Paolo Grigioni

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 105315 del 15.07.2021;
- **dato atto che la proposta è stata previamente presentata ed illustrata dall'Assessore Masselli nella seduta di Giunta del 24.06.2021;**
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente dott. Paolo Grigioni, in data 15.07.2021, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile "favorevoli" espressi dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, in data 15.07.2021, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere "favorevole" espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. n. 167519/2021);
- visto il parere "favorevole" espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti - verbale n. 99 del 16.07.2021;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

## **Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Masselli.**

Il Presidente cede la parola al Presidente della III Commissione Consiliare, Cons. Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso dalla III Commissione sulla proposta in oggetto, in data 20.07.2021, come da nota prot. n. 107519/2021.

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione** ed intervengono, come da registrazione integrale della seduta conservata agli atti, il Consigliere Gentiletti e l'Assessore Masselli per la replica da parte della Giunta.

Il Presidente dichiara aperta la **fase delle dichiarazioni di voto**.

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri:

- Gentiletti: dichiara a nome del gruppo consiliare "Senso civico" voto contrario sulla proposta in oggetto;
- Simonetti: dichiara a nome del gruppo consiliare "M5S" voto contrario sulla proposta in oggetto.

Il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 105315 del 15.07.2021**

Dopodichè

Con voti:

FAVOREVOLI (19) - (ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Dorian, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia)

CONTRARI (10) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA COMUNARDO)

ASTENUTI (1) - (LEONELLI Anna Maria)

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio video

## **DELIBERA**

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Entra la Cons. Apollonio: i Consiglieri presenti e votanti sono presenti sono 31

Esce per motivi di mancata connessione il Cons. Cozza: i Consiglieri presenti e votanti sono presenti sono 30

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

FAVOREVOLI (19) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia)

CONTRARI (10) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA COMUNARDO)

ASTENUTI (1) - (LEONELLI Anna Maria)

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio video

### **D E L I B E R A**

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

\*\*\*\*\*

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Maria Ferranti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0112013** del 29/07/2021 - Uscita

**Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

*Impronta informatica: 2b3dd2ce51cd0b555f7c4fa95a7d1a88f79f1b8a2d6db40f3f8900e0107bd1be*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*